



CIRCOLARE N.

18

**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO II - V

Roma, **12 APR. 2013**

Prot. N. 32453
Allegati: 3

Alle Amministrazioni centrali
dello Stato
LORO SEDI

Agli Uffici centrali del bilancio
LORO SEDI

Alle Ragionerie territoriali
dello Stato
LORO SEDI

OGGETTO: Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato. Applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 35 del 2013 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali".

1. Premessa

Il decreto legge n. 35 del 2013 è volto a consentire l'immediata immissione di liquidità nel sistema economico attraverso l'accelerazione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso i propri creditori, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro nel biennio 2013-2014.

Per le suddette finalità, il decreto legge prevede, tra l'altro, all'articolo 5, comma 1, l'incremento di 500 milioni di euro del fondo da ripartire per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari. Dette risorse sono state iscritte in bilancio sul pertinente capitolo 3084 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto n. 30281 del 10 aprile u.s., attualmente in corso di registrazione alla Corte dei conti.

Le risorse del fondo concorrono al pagamento dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate, relative a **somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali**, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti e non ancora estinte.

A differenza degli anni precedenti, le risorse finanziarie potranno essere utilizzate per il pagamento di somme dovute relative a spese sia correnti che in conto capitale riferibili alle tipologie di contratti indicati all'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 35 in oggetto (somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali). Si tratta di debiti a fronte dei quali non sussistono residui passivi (anche perenti).

Al fine della ricognizione dei citati debiti, ciascun Ministero entro il 30 aprile p.v. deve provvedere a due distinte attività:

- a) predisporre apposito elenco dettagliato, in ordine cronologico, con l'indicazione dei relativi importi, secondo i contenuti riportati al punto 2, da inviare a corredo di specifica richiesta di assegnazione fondi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, per il tramite del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio, che è tenuto ad effettuare i riscontri di competenza;
- b) predisporre un ulteriore elenco sintetico dei medesimi debiti, aggregati in base al pertinente capitolo/piano gestionale di spesa individuato nel bilancio dell'esercizio in gestione, con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi; i suddetti aggregati contabili devono risultare coerenti con le informazioni sui singoli debiti, di cui alla precedente lettera a). Questo elenco sintetico deve essere allegato all'elenco di cui alla precedente lettera a) ed essere al tempo stesso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale.

Il termine del 30 aprile 2013, in entrambi i casi summenzionati, è perentorio, in quanto, sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni e delle informazioni indicate nei suddetti elenchi, verrà definita, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 15 maggio 2013, la ripartizione del fondo in esame.

In caso di insufficienza delle risorse stanziare rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, si provvederà alla ripartizione proporzionale del fondo, sulla base delle richieste pervenute entro il suddetto termine perentorio.

A tal fine, l'elenco dei debiti dovrà essere ordinato secondo la data del titolo che dà diritto al pagamento, con affiancata l'indicazione del capitolo/piano gestionale di riferimento; ciò, per poter individuare l'ordine di priorità dei pagamenti, nel caso si verifichi la necessità della suddetta ripartizione proporzionale del fondo.

Si precisa che le assegnazioni di bilancio derivanti dal riparto del fondo sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi e verranno pertanto iscritte sui pertinenti piani gestionali individuati con gli stessi da parte delle amministrazioni.

I coesistenti Uffici Centrali di bilancio vigileranno sulla corretta imputazione e utilizzazione delle predette risorse, al fine di evitare qualsiasi utilizzo in difformità rispetto alle finalità di cui al decreto legge in esame.

2. Trasmissione degli elenchi da parte delle Amministrazioni e istruttoria da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

2.1 Predisposizione e trasmissione degli elenchi da parte delle Amministrazioni

Al fine di produrre l'elenco dei debiti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013, le Amministrazioni interessate devono compiere il censimento, attraverso una puntuale attività ricognitiva, delle richiamate tipologie di spesa.

In esito a tale attività, esse dovranno far pervenire allo scrivente, tramite i coesistenti Uffici centrali del bilancio, a corredo di specifica richiesta, i dati relativi ai debiti citati, esistenti alla data del 31 dicembre 2012.

Per quanto riguarda la richiesta alla quale deve essere allegato il suddetto elenco dei debiti - nella quale occorre espressamente dichiarare che a fronte dei debiti stessi non sussistono residui passivi anche perenti - si raccomanda in modo particolare di attenersi a quanto di seguito specificato:

- dovrà pervenire un **unico elenco** per ciascuna amministrazione, prodotto in forma analitica secondo il modello di elenco A riportato in allegato e in forma sintetica secondo il modello di elenco B, pure riportato in allegato;
- l'ammontare complessivo dello stock dei debiti pregressi al 31 dicembre 2012 dovrà essere individuato indicando il totale di detti debiti, anche formati in esercizi anteriori al 2012, per singolo titolo che dà diritto al pagamento, fornendo le informazioni elencate più avanti nel prosieguo del presente paragrafo.

Per quanto riguarda gli elenchi richiamati nel paragrafo 1 della presente circolare, sia quelli analitici di cui alla lettera a), sia quelli sintetici di cui alla lettera b), si forniscono a seguire le istruzioni operative sul processo e le modalità con cui raccogliere, informatizzare, analizzare e trasmettere le notizie richieste. Gli elenchi sono da redigere su fac-simile dei rispettivi modelli allegati, scaricabili in formato excel dai siti internet:

- <http://www.mef.gov.it/>
- <http://www.dt.tesoro.it/it/>
- <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/>

Gli elenchi di cui alla citata lettera a) del paragrafo 1, in particolare, da compilare secondo il modello excel allegato alla presente circolare, dovranno indicare per ciascun titolo che dà diritto al pagamento le seguenti informazioni:

- a) l'Amministrazione statale debitrice (con eventuale indicazione dell'ufficio periferico)
- b) cognome e nome del soggetto creditore ovvero denominazione della società o ente;

- c) codice fiscale o partita IVA;
- d) gli estremi identificativi del titolo che dà diritto al pagamento (ad esempio fattura);
- e) l'ammontare del credito;
- f) l'indicazione con cui si specifica se il credito riguarda in particolare i fitti passivi
- g) l'indicazione con cui si specifica se il credito sia stato ceduto pro soluto;
- h) il capitolo di spesa e il piano gestionale di riferimento individuati nel bilancio dell'esercizio in gestione.

L'Amministrazione, una volta completato l'elenco A secondo il modello excel, riportato in allegato alla presente circolare, ordina i debiti, rispettivamente secondo la data del titolo che dà diritto al pagamento a partire dal meno recente. Si sottolinea in ogni caso che la predisposizione del suddetto elenco in excel completo di tutte le informazioni richieste, è condizione necessaria per accedere al riparto del fondo per i pagamento dei suddetti debiti.

Per quanto riguarda l'elenco sintetico di cui alla lettera b) del paragrafo 1 – da predisporre secondo l'apposito modello excel riportato in allegato alla presente circolare, nonché da allegare all'elenco di cui alla lettera a) e da pubblicare sul sito internet istituzionale – si rappresenta che detto elenco fornirà i dati contabili a livello di capitolo/piano gestionale di bilancio da utilizzare per la predisposizione del decreto di ripartizione del fondo, con distinta evidenziazione delle spese per fitti e canoni di locazione, in coerenza con i dati forniti nell'elenco analitico di cui alla lettera a) trasmesso al coesistente Ufficio centrale del bilancio.

Gli elenchi vengono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio, sia in formato excel, sia sottoforma di documento firmato digitalmente – o, in mancanza di un valido supporto di firma digitale, di documento cartaceo con firma autografa – con apposita dichiarazione di conformità dei contenuti del file excel a quelli del documento sottoscritto.

2.2 Verifica degli Uffici centrali del bilancio

Gli Uffici centrali del bilancio verificano la coerenza tra i dati sintetici ed analitici contenuti negli elenchi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 e, in particolare, che i capitoli di spesa e piani gestionali di riferimento siano stati correttamente indicati dalle coesistenti Amministrazioni, provvedendo, se necessario, di intesa con le stesse alle opportune rettifiche.

Gli elenchi definiti vengono quindi trasmessi all'Ispettorato generale del bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 10 maggio 2013, in formato excel, a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail rgs.igpb.ufficio5@tesoro.it, con esplicita dichiarazione dell'avvenuta verifica della rispondenza dei debiti ai requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge in esame. Gli elenchi vengono anche trasmessi, al medesimo indirizzo di posta elettronica sottoforma di documento firmato digitalmente con apposita dichiarazione di conformità dei contenuti del file excel a quelli del documento sottoscritto; in mancanza di un valido supporto di firma digitale, i suddetti elenchi vengono anche trasmessi sottoforma di

documento cartaceo con firma autografa, sempre accompagnati dalla medesima dichiarazione di conformità.

Qualora l'importo complessivo delle richieste superi la disponibilità di risorse finanziarie del fondo, il riparto del fondo stesso verrà effettuata proporzionalmente.

3. Monitoraggio dei pagamenti

I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legge in oggetto disciplinano le attività gestionali da porre in essere nel corso del 2013 in relazione all'utilizzo delle risorse derivanti dalla ripartizione del fondo, successivamente al perfezionamento del decreto di cui al precedente paragrafo 2.

In particolare, ai sensi del citato comma 3, le Amministrazioni a partire dal 30 giugno 2013 e con cadenza trimestrale devono trasmettere ai coesistenti Uffici centrali del bilancio il monitoraggio del pagamento dei debiti entro 20 giorni dalla data di conclusione di ciascun periodo.

Ai fini del monitoraggio le Amministrazioni trasmettono ai coesistenti Uffici centrali del bilancio un prospetto predisposto secondo il modello excel di cui all'elenco C riportato in allegato alla presente circolare. Tale prospetto è basato sul modello utilizzato per l'elenco di cui alla lettera a) del paragrafo 1 della presente circolare con l'aggiunta delle seguenti tipologie di informazioni:

- gli estremi degli impegni di bilancio assunti e i relativi importi;
- gli estremi dei pagamenti effettuati e i relativi importi;
- l'indicazione dell'eventuale mancata estinzione del debito con la descrizione di dettaglio della relativa motivazione.

Il prospetto di monitoraggio è trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio secondo le stesse modalità individuate nel precedente paragrafo 2 per la trasmissione degli elenchi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.

L'Ufficio centrale del bilancio verificherà i suddetti aggiornamenti ed entro il 28 febbraio 2014 trasmetterà alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale, con i riscontri effettuati con riferimento agli importi indicati negli elenchi citati, relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate.

4. Piani di rientro

Il comma 4 del citato art. 5, prevede che, qualora l'ammontare complessivo dei debiti indicati negli elenchi dovesse risultare superiore alle somme assegnate con il riparto del Fondo, i Ministeri interessati, per la quota dei debiti non soddisfatta ed al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie nell'anno in corso e in quelli successivi, definiscono, entro il 15 giugno 2013, un apposito piano di rientro che potrà essere articolato anche in più anni.

Detto piano è definito con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, ed è finalizzato al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa, anche mediante la rimodulazione delle spese relative a fattori legislativi e fabbisogno, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In sostanza, il piano deve essere finalizzato a produrre:

- l'estinzione dei debiti riportati negli elenchi che dovessero rimanere insoddisfatti – ivi incluse le spese relative a fitti passivi – dopo l'utilizzazione delle risorse derivanti dal riparto del fondo di cui al comma 2;
- l'opportuna ridotazione a carattere pluriennale di quei capitoli di spesa che hanno presentato nel tempo l'insorgenza di debiti pregressi.

A tal fine, nell'ambito del piano di rientro le amministrazioni sono tenute innanzitutto a spiegare dettagliatamente le cause di formazione dei debiti, anche fornendo a corredo le necessarie informazioni quantitative (ad esempio ove la causa indicata fosse l'insufficiente dotazione di bilancio, occorre indicare il fabbisogno effettivo ed esplicitare il metodo di calcolo del fabbisogno); quindi dovranno essere indicate dettagliatamente le misure correttive di risparmio, per le quali si renderà necessario adottare, eventualmente anche in sede di legge di stabilità per l'anno 2014, apposite iniziative legislative volte al recupero di risorse; nonché le rimodulazioni tra le spese di cui all'art. 21, comma 5, lett. b) della legge 196/2009, che potranno avvenire attraverso apposite variazioni compensative da proporre in fase di predisposizione dei disegni di legge di assestamento per l'anno 2013 e di previsione per gli anni 2014-2016.

Nell'ambito del piano di rientro, potranno essere valutate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica anche proposte di utilizzo di effettivi e comprovati margini di risparmio su spese non rimodulabili che non necessitano, per il loro conseguimento, di specifici interventi legislativi.

Al fine di garantire il corretto assolvimento dei compiti di ciascuna amministrazione, connessi all'avvio ed alla attuazione dei piani di rientro, ai sensi del comma 5 della normativa in esame, i Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani medesimi. Su tale attività i Nuclei redigono una relazione annuale da inviare ai Ministri competenti.

In caso di mancata adozione del piano di rientro entro il 15 luglio 2013, il Ministro competente è tenuto ad inviare apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti con l'indicazione puntuale delle motivazioni connesse alla mancata predisposizione del piano di rientro.

 Il Ragioniere Generale dello Stato


[illegible]

